



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato A alla DCC n. 56 del 28/12/2022

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI TORRE PELLICE

INDICE

- Articolo 1 - Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese di viaggio e di missione
- Articolo 2 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate
- Articolo 3 - Misura del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate
- Articolo 4 - Autorizzazioni a missioni
- Articolo 5 - Mezzi di trasporto in occasione di missioni
- Articolo 6 - Rimborso delle spese per missioni
- Articolo 7 - Spese sostenute e documentazione per il rimborso
- Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Disciplina regolamentare dei rimborsi delle spese di viaggio e di missione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, nonché per il rimborso delle spese sostenute per le missioni fuori dal territorio comunale.

Articolo 2 - Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Ai sensi di legge, si intende per "residenza" il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Articolo 3 - Misura del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni assembleari e per svolgere le funzioni proprie o delegate

1. Per l'accesso alla sede dell'Ente, l'Amministratore deve utilizzare prioritariamente i servizi di linea.

2. Quando sia disponibile un servizio di trasporto pubblico con i mezzi di linea, in caso di utilizzo del mezzo proprio, all'Amministratore spetta il rimborso in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico.

3. Quando i servizi di trasporto pubblico con i mezzi di linea siano assenti, per l'uso del mezzo proprio, all'Amministratore è riconosciuto, come forma di ristoro della spesa per carburante sostenuta, il rimborso nella misura del quinto del prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada.

4. Il rimborso della spesa sarà effettuato con riferimento al percorso stradale più breve tra la propria abitazione e la sede istituzionale dell'Ente.

5. Per ottenere il rimborso è necessaria ed indispensabile apposita dichiarazione sottoscritta dai singoli Amministratori in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti ed i chilometri percorsi di volta in volta.

Articolo 4 - Autorizzazioni a missioni

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei componenti del Consiglio e della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.
3. Nel caso sia il Sindaco a doversi recare in missione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, ma una dichiarazione relativa a durata e la finalità della missione.

Articolo 5 - Mezzi di trasporto in occasione di missioni

1. L'Amministratore, per lo svolgimento delle trasferte istituzionali deve utilizzare prioritariamente i servizi di linea.
2. Qualora non sussista tale possibilità o essa non risulti economicamente conveniente, l'Amministratore può utilizzare il mezzo proprio.
3. In tal caso il rimborso avverrà in misura corrispondente al costo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico.
4. Gli Amministratori hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Funzioni locali.
5. La soluzione di viaggio prescelta deve rispettare nei modi e nei mezzi il principio di economicità e di regola deve avvenire attraverso l'itinerario chilometricamente più breve.

Articolo 6 - Rimborso delle spese per missioni

1. Agli Amministratori che, in ragione del mandato, si rechino in missione fuori dall'ambito territoriale del Comune spetta:
 - a) il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto al precedente articolo 5;
 - b) il rimborso delle spese di soggiorno sostenute e documentate, entro i limiti prefissati dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 e successive modificazioni.

Nel caso in cui le spese sostenute siano inferiori ai suddetti importi, verrà rimborsato l'importo effettivamente speso.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

Articolo 7 - Spese sostenute e documentazione per il rimborso

1. Al fine di ottenere il rimborso, tutte le spese devono essere documentate dall'Amministratore e devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione le spese per persone ospiti.
2. L'Amministratore deve produrre al rispettivo Ufficio Finanziario, su apposita modulistica predisposta dal comune:

- dichiarazione sulla durata e finalità della missione con allegata la documentazione delle spese effettivamente sostenute con gli originali delle relative fatture o ricevute fiscali, debitamente quietanzate.

3. La documentazione deve essere prodotta entro trenta giorni dall'avvenuta spesa o, comunque, entro la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

4. La liquidazione delle spese è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di rimborso, documentata come indicato al precedente comma 1.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente statuto comunale.

Il presente regolamento:

-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 28/12/2022 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2023.

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 19/01/2023